



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Sezione: **Principi e tutela penale** - Le fattispecie incriminatrici – *Reati di opinione e reati contro l'onore*

Titolo: *I confini di liceità della cronaca, tra fatti ed opinioni*

Autore: DANIELA FALCINELLI

Sentenza di riferimento: Corte europea dei diritti dell'uomo, Seconda Sezione
Decisione del 17 luglio 2007, *Ormanni c. Italia* (Ricorso n° 30278/04)

Parametro convenzionale: Art. 10

Parole chiave: libertà di espressione, presupposti del diritto di cronaca

I giudici di Strasburgo hanno più volte sottolineato il fondamentale ruolo svolto dalla stampa nella costruzione di una società democratica, dovendo essa comunicare informazioni ed idee su ogni questione di interesse generale e pur sempre nel rispetto dei suoi doveri e delle sue responsabilità: alla stessa si impongono quindi limiti che non debbono essere oltrepassati, riguardanti in particolare la protezione dell'altrui reputazione, il divieto di divulgazione delle informazioni confidenziali, la salvaguardia della sicurezza nazionale, la prevenzione dei reati e - di specifico interesse nel caso - la tutela dell'autorità del potere giudiziario (casi *Observer e Guardian c. Regno Unito*, decisione del 26 novembre 1991, ricorso n° 13585/88; *Sunday Times c. Regno Unito*, decisione del 26 novembre 1991, ricorso n° 13166/87).

E' difatti pacifico, nella giurisprudenza europea, che la valutazione della legittimità delle ingerenze statali alla libertà di stampa si avvalga di un metro peculiare ove la cronaca e la critica giornalistica si dirigano avverso il potere giudiziario (*Castells c. Spagna*, decisione del 23 aprile 1992, ricorso n° 11798/85; *Thorgeir Thorgeirson c. Islanda*, decisione del 25 giugno 1992, ricorso n° 13778/88). La tutela dei diritti all'onore ed alla reputazione spettanti ai magistrati deve infatti tener conto della necessità di garantire la fiducia dell'opinione pubblica nel potere giudiziario, ovvero la fiducia quanto alla loro terzietà ed imparzialità nello svolgimento delle funzioni, ciò anche considerando



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

che il dovere di riservatezza generalmente impedisce ai magistrati "attaccati" di reagire alle offese loro rivolte (*Prager e Oberschlick c. Austria*, decisione del 26 aprile 1995, ricorso n° 15974/90).

La Corte europea dei diritti dell'uomo affronta questo versante della tematica nell'esaminare la controversia di specie (<http://www.echr.coe.int/echr/en/hudoc>), ove il ricorrente, giornalista italiano di un settimanale a diffusione nazionale, era stato condannato (assieme al direttore della testata) per il reato di diffamazione a mezzo stampa di cui all'art. 595 c.p. - con decisioni del Tribunale e della Corte d'appello di Milano confermate dalla Corte di Cassazione - per aver pubblicato un articolo relativo ad una vicenda giudiziaria seguita dalla magistratura penale di Cosenza. In dettaglio, l'articolo incriminato narrava un fatto con protagonista un ballerino-coreografo di una certa notorietà: questi aveva presentato denuncia alla procura per la scomparsa di un fascicolo contenente la richiesta che egli aveva indirizzato alla Regione ai fini dell'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'insegnamento della danza; a fronte delle proteste avanzate a seguito dell'archiviazione della denuncia, gli veniva risposto che l'organizzazione dei corsi era già stata affidata ad altra società riferibile al cognato di un magistrato della procura di Cosenza; il ballerino, successivamente, veniva a sua volta accusato di violenza sessuale su minorenni, subendo arresto ed un processo penale accompagnato da minacce e pressioni, e quindi connotato da numerose e gravi irregolarità. I giudici nazionali avevano quindi condannato il giornalista a fronte della querela sporta dal menzionato magistrato casentino per lesione dell'onore e della reputazione: sebbene i fatti descritti fossero veri - si era concluso - l'articolo, nell'esplicitare le opinioni del ballerino, trasmetteva al lettore l'idea che il magistrato fosse illecitamente intervenuto nella procedura per favorire il cognato, ed al contempo per danneggiare il denunciante.

La Corte europea, nella valutazione di sua spettanza quanto alla lamentata violazione dell'art. 10 Cedu (*Diritto alla libertà di espressione*), premetteva la considerazione della legalità e dell'adeguatezza dell'ingerenza rispetto alla libertà di espressione, ciò considerando la previsione dell'art. 595 c.p. e la legittimità dell'interesse statale a tutelare l'onore e la reputazione del cittadino; procedeva quindi a vagliare la configurabilità della condanna inflitta al ricorrente come *misura necessaria in una società democratica* per la sussistenza di un *imperativo bisogno sociale*.

Da un canto i Giudici di Strasburgo hanno ribadito come i giornalisti possano far ricorso ad un certo grado di esagerazione e provocazione, benché sempre nell'ambito di una corretta (anche deontologicamente) esposizione dei fatti, in funzione del loro dovere di comunicare al pubblico informazioni di interesse generale che siano affidabili e precise (v. *Colombani e altri c. Francia*, decisione del 25 giugno 2002, ricorso n° 51279/99). Dall'altro, hanno segnalato come nella fattispecie non fosse in discussione la (comprovata) veridicità dei fatti narrati, ed hanno quindi



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

ritenuto sproporzionata la condanna inflitta al ricorrente rispetto al legittimo scopo di tutela dell'altrui reputazione, per avere egli scritto un articolo – in parte riprendendo testualmente le dichiarazioni rese dal ballerino indagato – che non conteneva giudizi personali di valore sulle qualità umane o professionali di chi ritenutosi persona offesa.

Del resto – ha affermato la Corte – sanzionare un giornalista per aver agevolato la diffusione delle dichiarazioni rese da un terzo nell'ambito di un'intervista, ovvero esigere che egli prenda formalmente e sistematicamente le distanze dal contenuto di una citazione che possa considerarsi insultante rispetto a soggetti terzi, pregiudicherebbe notevolmente il compito della stampa di contribuire alla discussione di problemi di pubblico rilievo.

In sostanza, sono stati ravvisati tutti gli estremi legittimanti la libertà di cronaca (v. caso *Perna c. Italia*, 6 maggio 2003, ricorso n° 48898/99; principi estensibili anche a chi non eserciti professionalmente l'attività giornalistica, v. caso *Riolo c. Italia*, decisione del 17 luglio 2008, ricorso n° 42211/07), in quanto le espressioni utilizzate sono state considerate dotate di una corrispondenza sufficientemente stretta con i fatti accaduti - di evidente interesse generale coinvolgendo il funzionamento dell'attività giudiziaria a Cosenza - e alle stesse non è stata riconosciuta la consistenza di un attacco personale e professionale rivolto al magistrato. Al quale, d'altra parte, era stata data la possibilità di replica con l'espone la propria versione sulla dinamica dei medesimi fatti attraverso una intervista successivamente resa allo stesso giornale.

La lettura così fornita dalla giurisprudenza di Strasburgo non solo si presenta sovrapponibile ai requisiti del diritto di cronaca che secondo l'indirizzo interpretativo nazionale giustificano (*ex art. 51 c.p.*) i fatti diffamatori; ma altresì evidenzia tratti di compatibilità con la ricostruzione offerta dalla Corte di Cassazione italiana quanto ai margini di legittimità dell'intervista diffamatoria.

L'orientamento segnato sul tema dalla pronuncia della Sezioni unite (Cass., sez. un., 30 maggio 2001, Galiero), incarica difatti il giudice del caso concreto di valutare l'«effettivo grado di rilevanza pubblica dell'evento – dichiarazione», «il contesto valutativo e descrittivo», «la prospettiva [assunta dal giornalista-intervistatore] di terzo osservatore dei fatti».

Pertanto, si ritiene che il cronista sia esonerato dall'onere di provare la verità delle dichiarazioni dell'intervistato solo a fronte della “notorietà” rivestita da quest'ultimo: in simili casi la notizia va pubblicata perché è lo stesso fatto della dichiarazione, *id est* dell'intervista resa, a rispondere all'interesse della collettività ad essere informata sul pensiero dell'intervistato in ordine a quel particolare argomento. In altri termini, qui la verità si riferisce al fatto stesso dell'intervista, al fatto che l'intervistato ha esternato una certa affermazione.



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

Al di fuori di quest'ipotesi - riconosciuto che normalmente l'intervista, poiché si svolge attraverso un colloquio, non è la pura e semplice riproduzione di pensiero dell'intervistato, ma la conferma (più o meno corrispondente) delle opinioni del giornalista (che guida ed indirizza domande e risposte) espresse attraverso una fonte che apparentemente si presenta come terza (Cass., sez. V, 11 aprile 2000, Ferrara) - non può escludersi l'obbligo da parte del giornalista del rispetto dei limiti della verità, dell'interesse sociale e della continenza. Tale obbligo, difatti, è sempre sussistente dal momento che è lui stesso che crea i contenuti dell'intervista (Cass., sez. V, 12 gennaio 2007, Morelli e altro), e gli impone di assumere la prospettiva del terzo osservatore dei fatti, ovvero di "testimone obiettivo" che agisce per conto dei suoi lettori, di contro soggiacendo a punibilità ove la vicenda concreta lo dimostri essere solo un dissimulato coautore della dichiarazione diffamatoria (Cass., sez. un., 30 maggio 2001, Galiero).

Precedenti

Corte eur. dir. uomo: casi *Observer e Guardian c. Regno Unito* (ricorso n° 13585/88); *Sunday Times c. Regno Unito* (ricorso n° 13166/87); *Castells c. Spagna* (ricorso n° 11798/85); *Thorgeir Thorgeirson c. Islanda* (ricorso n° 13778/88); *Prager e Oberschlick c. Austria* (ricorso n° 15974/90); *Colombani e altri c. Francia* (ricorso n° 51279/99); *Perna c. Italia* (ricorso n° 48898/99); *Riolo c. Italia* (ricorso n° 42211/07).

Profili di diritto interno

Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1984, n. 5259; Cass., sez. un., 30 giugno 1984, Ansaloni; Cass., sez. V, 14 dicembre 2000, Jannuzzi; Cass., sez. V, 20 settembre 2001, Rinaldi Tufi; Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2066; Cass., sez. V, 16 dicembre 2004, Scalfari (sui presupposti del diritto di cronaca quale causa di giustificazione dei fatti diffamatori).

Cass., sez. V, 11 aprile 2000, Ferrara; Cass., sez. un., 30 maggio 2001, Galiero; Cass., sez. V, 12 gennaio 2007, Morelli e altro (sull'operatività della scriminante *ex art. 51 c.p.* nei confronti del giornalista in caso di intervista diffamatoria).

Riferimenti bibliografici

diritti-cedu.unipg.it



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO PUBBLICO

*"L'effettività dei diritti alla luce della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo di Strasburgo"*

A. Esposito, *Il diritto penale "flessibile". Quando i diritti umani incontrano i sistemi penali*, Torino, 2008, pp. 458 ss.

P. Spagnolo, *La Corte europea dei diritti dell'uomo e il "decalogo del buon giornalista": un caso italiano al limite tra il diritto alla prova e diritto di cronaca*, in *Leg. pen.*, 2004, pp. 83 ss.

A. Tamietti, *Libertà di espressione della stampa e diritto all'onore delle persone diffamate nella giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'Uomo*, in *Cass. pen.*, 2003, p. 3575.

(28.02.2010)